

SENT: 299/11

TRIBUNALE DI TERNI
MAGISTRATURA DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron 3290

Il Giudice Unico del Tribunale di Terni, dott. Fabrizio Riga, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2010 al n. 374, decisa all'udienza del 10.05.2011 e vertente

TRA

Coppoli Franco, rappr.to e difeso dagli Avv.ti Gabriella Caponi e Valentina Fratini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Terni, Corso del Popolo n. 101, il tutto giusta delega in calce al ricorso;


RICORRENTE;

E

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, nonché **Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alessandro Casagrande**, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.ti e difesi dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati ex lege presso i suoi uffici in Perugia, Via degli Uffici, n. 14;

RESISTENTI;

Oggetto: concessione permesso per motivi personali.



Conclusioni:

I procuratori del ricorrente così concludevano: "

(...) voglia annullare il decreto del Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alessandro Casagrande n. 1 del 22.01.2009 (...) che ha ritenuto il ricorrente assente ingiustificato nel giorno 06.12.2008, con tutte le conseguenze di legge in ordine alla retribuzione, agli effetti pensionistici, previdenziali e di carriera ed ogni altro fine del rapporto di impiego, quali ferie e tredicesima mensilità.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari".

Il procuratore di parte resistente così concludeva: "

Voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- 1. in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità del ricorso avversario per la mancata indicazione dei codici fiscali dei difensori e dei resistenti;*
- 2. nel merito, ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria e, per l'effetto, rigettarla.*

Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 29.03.2010 e notificato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché all'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alessandro Casagrande di Terni (d'ora in avanti, per brevità, indicato come Istituto Casagrande), unitamente al relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione, in data 11.06.2010, Coppoli Franco si rivolgeva al Tribunale di Terni, esponendo:

1. che il ricorrente, docente presso l'Istituto Casagrande di Terni, in data 02.12.2008 presentava domanda al dirigente scolastico dell'istituto per poter usufruire di un giorno di permesso retribuito per motivi personali nella giornata del 06.12.2008, ai sensi dell'art. 15 II CO. del CCNL di categoria;
2. che in data 16.12.2008 il ricorrente giustificava l'assenza dichiarando, con autocertificazione, di avere usufruito del giorno di permesso per motivi personali connessi all'attività sindacale, nello specifico per partecipare ad una manifestazione sindacale in un'altra città;
3. che con nota del 22.12.2008 il dirigente scolastico dell'istituto comunicava di ritenere ingiustificata l'assenza, in quanto i permessi per attività sindacale possono essere concessi soltanto su richiesta di organizzazioni sindacali rappresentative;
4. che la decisione del dirigente è illegittima, in quanto ai sensi dell'art. 15 del CCNL di categoria il dipendente ha diritto ad usufruire, nel corso dell'anno scolastico, di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari ed il 6 dicembre il ricorrente aveva partecipato a Torino ad una manifestazione organizzata per commemorare il grave infortunio avvenuto un anno prima presso lo stabilimento torinese della Thyssenkrupp;

tanto premesso, rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.


Con memoria tempestivamente depositata si costituivano in giudizio il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto Casagrande di Terni, i quali preliminarmente eccepivano la nullità del ricorso per omessa indicazione del codice fiscale dei difensori e dei resistenti e nel merito ribadivano la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, rilevando:

1. che i permessi per motivi personali devono essere giustificati e la congruità della giustificazione è soggetta al vaglio del datore di lavoro;

2. che, nel caso di specie, la giornata di permesso era stata chiesta non per motivi personali, ma per svolgere attività sindacale, pur non essendo il Coppoli R.S.U. o dirigente di una delle organizzazioni sindacali previste dall'art. 10 del CCNQ;
3. che legittimamente, perciò, la sua assenza era stata ritenuta ingiustificata;

tanto premesso, rassegnavano le conclusioni di cui in epigrafe.

Concesso termine per il deposito di note, all'odierna udienza il giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione, all'esito della quale, ai sensi del novellato art. 429 C.P.C., decideva la causa come da separato dispositivo, del quale dava pubblicamente lettura, fissando in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.



MOTIVI DELLA DECISIONE



Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.

Infondata, in primo luogo, è l'eccezione di nullità del ricorso per omessa indicazione del codice fiscale del difensori e dei convenuti, sollevata dalla difesa erariale.

Infatti, l'indicazione del codice fiscale del convenuto è richiesta a pena di nullità dall'art. 163 C.P.C. per l'atto di citazione, ma un'analoga previsione manca nell'art. 414 C.P.C., ragion per cui, in forza del principio di tassatività dei casi di nullità sancito dall'art. 156 I CO. C.P.C., la previsione non può ritenersi estesa anche ai ricorsi (in argomento, cfr. Cass. Civ., Sez. II, 29.03.2007, n. 7700).

In ogni caso, ai sensi dell'art. 156 III CO. C.P.C., la nullità dovrebbe ritenersi sanata dalla costituzione in giudizio dei convenuti.

Quanto alla mancata indicazione del codice fiscale dei difensori del ricorrente, l'indicazione è richiesta dal novellato art. 125 C.P.C., ma non a pena di nullità; in ogni caso, il codice fiscale dei difensori di parte attrice è stato indicato nella nota di iscrizione a ruolo della causa.

Venendo, allora, ad esaminare il merito della controversia, invero dalla documentazione in atti risulta che in data 02.12.2008 il Coppoli ha chiesto al dirigente scolastico dell'Istituto Casagrande di Terni un permesso retribuito per motivi familiari o personali per la giornata del 06.12.2008 ai sensi dell'art. 15 II CO del CCNL di categoria (cfr. doc. n. 2) fascicolo di parte resistente).

Con autocertificazione priva di data il ricorrente ha dichiarato di avere usufruito del permesso "*per motivi personali connessi all'attività sindacale, nello specifico per partecipare a manifestazione sindacale in altra città*" (cfr. doc. n. 4) stesso fascicolo).

Con nota del 02.12.2008 il dirigente scolastico del Casagrande ha comunicato al Coppoli di ritenere ingiustificata l'assenza, in quanto "*i permessi per attività sindacale (...), da non confondere con i permessi per motivi personali o familiari, possono essere concessi soltanto su richiesta delle organizzazioni sindacali rappresentative*" (cfr. doc. n. 1) fascicolo di parte attrice).

Il Coppoli ha replicato con nota del 15.01.2009, contestando la tesi del dirigente scolastico e precisando di avere utilizzato il permesso per "*partecipare alla manifestazione sindacale nazionale*

che si è tenuta a Torino nel tragico anniversario della strage della Tyssen Krupp” (cfr. doc. n. 2) stesso fascicolo).

Disattese le istanze del ricorrente, con decreto n. 1/2009 del 22.01.2009 il dirigente scolastico ha dichiarato il Coppoli “assente ingiustificato nel giorno 6 dicembre 2008” ed il giorno di assenza non utile “né ai fini della retribuzione, né ai fini pensionistici, previdenziali e di carriera, né ad ogni altro fine del rapporto di impiego” (cfr. doc. n. 3) stesso fascicolo).

La difesa erariale sostiene che legittimamente l’assenza del Coppoli è stata ritenuta ingiustificata, in quanto il permesso è stato richiesto non per motivi personali, ma per svolgere attività sindacale pur non avendo il Coppoli titolo per usufruire dei permessi a tal fine previsti dal CCNQ del 07.08.1998.

Ad avviso della suddetta difesa, infatti, l’istituto del permesso per motivi personali “deve essere considerato residuale rispetto alle altre tipologie di assenza previste e normate espressamente dal CCNL e dalle leggi” e “l’assenza per svolgere attività sindacale è tipicamente disciplinata nell’ambito dei permessi sindacali di cui al CCNQ del 07.08.08”, permessi di cui il Coppoli non poteva usufruire non essendo, all’epoca, dirigente sindacale.

La tesi è infondata e non può essere condivisa.

Invero, ai sensi dell’art. 15 II CO. del CCNL Scuola, “il dipendente (...) ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione”.

Il riferimento a motivi di carattere personale è di tale ampiezza da indurre a ritenere giustificata la richiesta di permesso ogni qual volta l’istanza sia finalizzata a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

E poiché è pacifico che, nel caso di specie, la giornata di permesso è stata utilizzata dal Coppoli per partecipare ad una manifestazione sindacale organizzata a Torino per commemorare un grave evento luttuoso avvenuto un anno prima in uno stabilimento industriale della città, non c’è dubbio che l’istanza sia stata finalizzata a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, interessi di rango addirittura costituzionale, atteso che la libertà di riunione è espressamente tutelata dall’art. 17 Cost..

Né può ritenersi che, trattandosi di istituto di carattere residuale ed essendo la materia dei permessi sindacali espressamente disciplinata dal CCNQ del 07.08.1998, i permessi per motivi personali ex art. 15 II CO. del CCNL Scuola non possano essere richiesti ed utilizzati per svolgere attività di tipo sindacale.

Infatti, proprio perché a carattere residuale, l’istituto del permesso per motivi personali può essere utilizzato in qualsiasi caso in cui il dipendente non possa usufruire di permessi ad altro titolo, purchè l’interesse perseguito sia meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.

Ad esempio, il dipendente che intenda partecipare al funerale di un congiunto e non abbia diritto ad usufruire di un giorno di permesso per lutto ai sensi dell’art. 15 I CO. del CCNL di categoria per difetto del vincolo di parentela con il deceduto a tal fine richiesto dalla norma ben potrà chiedere di usufruire di un giorno di permesso per motivi personali ed altrettanto potrà fare il dipendente che intenda partecipare ad un convegno e non abbia titolo per usufruire di un giorno di permesso per motivi di studio, essendo tali permessi previsti unicamente per partecipare a concorsi od esami.

Allo stesso modo, qualunque dipendente scolastico che non possa usufruire di permessi per motivi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ del 07.08.1998 in quanto non appartenente ad alcuna delle categorie ivi previste, ben potrà chiedere di usufruire di un permesso per motivi personali per partecipare ad una manifestazione sindacale; ed altrettanto avrebbe dovuto fare, nella fattispecie, anche ove appartenente ad una delle categorie previste dal CCNQ, in quanto la partecipazione ad una manifestazione commemorativa non rientra in alcuna delle categorie (espletamento del mandato sindacale; partecipazione a trattative sindacali; partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale) previste dal CCNQ (così come interpretato dal Ministero dell'Istruzione con nota esplicativa del 09.12.2002).

Diversamente opinando si giungerebbe alla paradossale conclusione di consentire al dipendente di usufruire di permessi per perseguire interessi non tipizzati dall'ordinamento e di non consentirgli, invece, di usufruirne per perseguire interessi (quali lo studio, l'assistenza, l'attività sindacale) che già sono stati espressamente considerati dalla legge o dalla contrattazione collettiva come meritevoli di particolare tutela.

Quanto, poi, alla dedotta laconicità dell'autocertificazione prodotta dal ricorrente, nella quale non vengono specificati luogo e data dell'evento al quale il Coppoli aveva partecipato, si tratta di doglianza nuova, sollevata per la prima volta dalla difesa erariale in sede di note autorizzate ed in quanto tale tardiva; in ogni caso, luogo e natura dell'evento sono stati chiariti dal Coppoli nella nota del 15.01.2009 ed il decreto impugnato non contiene alcun riferimento alla dedotta inidoneità dell'autocertificazione prodotta, ragion per cui la sua eventuale laconicità non potrebbe assumere alcuna rilevanza nella valutazione della legittimità del decreto.

Alla luce delle considerazioni esposte, in accoglimento della domanda avanzata, deve, perciò, dichiararsi l'illegittimità del decreto con il quale, in data 22.01.2009, il ricorrente è stato ritenuto assente ingiustificato nella giornata del 06.12.2008, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di considerare la predetta giornata come giornata di servizio utile ad ogni effetto di legge.


Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di notula, come da separato dispositivo.

Ai sensi del novellato art. 429 C.P.C., si fissa in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

IL G.U. DEL TRIBUNALE DI TERNI

quale giudice del lavoro



definitivamente pronunciando, così decide:

1. dichiara illegittimo il decreto impugnato;
2. condanna i convenuti alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1350,00, di cui € 850,00 per diritti ed € 500,00 per onorari, oltre rimborso forfetario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;


3. fissa in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Terni, il 10.05.2011

IL CANCELLIERE C.
(Laura Meresto)



IL GIUDICE
(dr. F. Riga)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 09 SET. 2011

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE C.
(Laura Meresto)

